



Ludovico Perna

Notaro in Roma

00198 ROMA – VIA VINCENZO BELLINI N. 14 – TEL. 06.855.0. 333 – FAX 06.88.48.131
e-mail: notaio.ludovico@perna.org

00121 ROMA – VIA DELLE GONDOLE N. 41 – 06.567.35.30 – FAX 06.88.48.131
Cassa Cambiali

Fascicolo dell'atto del 17 aprile 2018, repertorio n. 173503, raccolta n. 18257, avente ad oggetto:

Verbale di assemblea di associazione

Parti:

EMERGENZA SORRISI - DOCTORS FOR SMILING CHILDREN ORGANIZZAZIONE
NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE - Onlus

Adempimenti eseguiti:

l'atto è stato Registrato Modello Unico Informatico come segue:

- registrazione eseguita presso l'Agenzia delle Entrate di Roma1 il 18 aprile 2018 n. 10776,
serie 1T, esatte euro 200,00

Allegati: Ricevuta di presentazione MUI.

Verbale di assemblea di associazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di aprile in Roma, nel mio studio alle ore quindici virgola venti (15,20).

17 aprile 2018

Innanzitutto a me Ludovico Perna, Notaio in Roma, con lo studio ivi alla via Vincenzo Bellini n. 14, iscritto nel Collegio notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

SI E' COSTITUITA

-1) L'associazione "EMERGENZA SORRISI - DOCTORS FOR SMILING CHILDREN ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE - Onlus", con sede in Roma (RM), Via Salaria n. 95, codice fiscale n. 97455990586, in persona di:

ABENAVOLI Fabio Massimo, nato a Roma (RM), il 23 agosto 1960, domiciliato per la carica ove sopra, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della detta associazione.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente che dichiara di essere cittadino italiano, e mi chiede di ricevere il presente atto e, a tal fine, mi dichiara e che in questo luogo, giorno mese anno ed ora si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- approvazione nuovo statuto sociale;
- nomina revisore unico.

Su indicazione unanime dei presenti il costituito, assume la presidenza dell'assemblea ed io notaio vengo invitato ad assumere le funzioni di segretario redigendo, in assenza di testimoni,

il verbale dell'assemblea medesima, al che, aderendo alla richiesta fattami, dò atto di quanto segue:

Il Presidente constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata convocata a norma di statuto;
- che è presente l'Organo Amministrativo nelle persone di esso costituito e del prof Achille Gaspari;
- che per il Collegio dei Revisori non è presente nessuno;
- che sono presenti di persona o per delega conservata tra gli atti n.7 (sette) associati su 10 (dieci) come risulta dal foglio di presenza;
- che il Presidente dell'assemblea a norma di legge ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che quindi l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura dell'ordine del giorno sopra trascritto non avendo alcuno dei presenti fatto opposizione, illustrando agli intervenuti:

sul primo punto all'ordine del giorno l'opportunità di eliminare il riferimento all'indirizzo della sede dell'associazione, lasciando soltanto il riferimento al comune, con conseguente modifica dell'articolo 3 dello statuto, nonché di modificare l'articolo 16 dello statuto, relativo alla disciplina dell'organo di controllo;

sul secondo punto all'ordine del giorno evidenzia il presidente di aver ricevuto dai tre componenti del Collegio dei Revisori lettera di dimissioni dalle cariche rivestite e pertanto, preso atto di ciò, invita gli associati ad eleggere un nuovo organo di controllo, precisando che il dott. Michele Bianco, professionista già conosciuto dagli associati, si è dichiarato disponibile a rivestire tale ruolo, quale organo monocratico;
e pertanto propone di votare l'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità:

DELIBERA DI

-modificare gli articoli 3 e 16 dello statuto secondo il testo di cui in appresso;

-nominare quale organo di controllo monocratico il signor:

BIANCO dott. Michele, nato a Roma il 17 marzo 1962, domiciliato in Roma (RM) alla Via Flaminia n.670, codice fiscale: BNC MHL 62C17 H5010; per il periodo di tre esercizi.

Il nuovo testo degli articoli dello statuto dell'associazione contenente le norme di funzionamento della stessa, come modificati dal deliberato dell'assemblea è il seguente:

"Articolo 3 - Sede

3.1 L'Associazione ha sede in Roma.

3.2 Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative o amministrative, dipendenze o sedi periferiche anche altrove, sia in Italia che all'Estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali sedi e dipendenze utilizzeranno lo stesso nome "EMERGENZA SORRISI: DOCTORS FOR SMILING CHILDREN" ONLUS seguito dall'indicazione della località delle sedi.

Articolo 16 - Organo di controllo

16.1 L'organo di controllo, ove nominato, è monocratico o collegiale ed è costituito da uno o più soggetti aventi i requisiti di legge. Svolge le funzioni previste dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile. Allo stesso è affidata la revisione legale dei conti.

16.2 L'attività di revisione può essere affidata ad una società di revisione o a persona fisica diversa dall'organo di controllo.

16.3 Il revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile, e non è revocabile se non per giusta causa. Gli associati determinano l'eventuale compenso per i componenti dell'organo di controllo."

Si allegano al presente sub "A" il nuovo testo dello statuto dell'associazione e sub "B" il foglio di presenza.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore quindici virgola trentacinque (15,35)

Le spese del presente atto cedono a carico dell'associazione.

Di questo atto, scritto da persona di mia fiducia parte a mano e parte con mezzi meccanici a

norma di legge e da me notaio completato a mano, ho dato lettura omettendo quella di quanto allo stesso sopra allegato per dispensa avutane dal comparente, al comparente.

Dietro mia domanda il medesimo lo ha dichiarato pienamente conforme alla sua volontà e unitamente a me Notaio, lo sottoscrive come per legge.

Consta di tre fogli di cui occupa pagine cinque scritte tutte per intero ad eccezione dell'ultima scritta fin qui.

F.to ABENAVOLI Fabio Massimo

F.to Ludovico Perna Notaio.

Allegato "A" al repertorio n. 173503 raccolta n. 18257

STATUTO

dell'Associazione "EMERGENZA SORRISI - DOCTORS FOR SMILING CHILDREN ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE - ONLUS"

Articolo 1 - Costituzione

1.1 È costituita una libera associazione non a scopo di lucro denominata "EMERGENZA SORRISI - DOCTORS FOR SMILING CHILDREN organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS", qui di seguito "Associazione", retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.

1.2 L'Associazione - agli effetti fiscali - assume la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottando l'acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

1.3 L'Associazione afferma la propria autonomia e indipendenza rispetto a qualsiasi tipo di condizionamento politico, religioso, economico, sociale e razziale. Ogni rapporto istituzionale dell'Associazione è guidato da una totale assenza di pregiudizio di qualsiasi natura. L'Associazione non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, nè è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro.

Articolo 2 - Scopo sociale

2.1 L'Associazione, che non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà

sociale, intende promuovere e realizzare ogni forma di iniziativa volta alla raccolta di fondi da destinare ad attività dirette o indirette di assistenza sanitaria e sociale nonché di cooperazione e di sviluppo nei confronti di quanti si trovino in stato di malattia, debolezza, emarginazione, sofferenza, bisogno ed emergenza, persegue inoltre la promozione e la protezione dei diritti dei minori - secondo la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia - in Italia e in ogni parte del mondo, con particolare riferimento alle popolazioni dell'Africa, dell'Est d'Europa e del Medio Oriente. L'Associazione opera in particolare nel settore della cooperazione in favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, dell'assistenza socio-sanitaria, psicologica, sociale e pedagogica, come di ogni altra forma di assistenza e soccorso ai bambini che vivono in condizioni disagiate o di emergenza.

2.2 L'Associazione in via esemplificativa ma non esaustiva, intende in particolare:

-operare nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base nei Paesi in Via di Sviluppo e in zone di guerra e di emergenza con particolare riferimento ai problemi materno-infantili;

-realizzare programmi di intervento umanitario, a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo;

-sostenere progetti di ricerca scientifica e clinica e pubblicare i risultati nel campo della chirurgia plastica ricostruttiva, di quella maxillo-facciale e ad altre specialità mediche e paramediche;

-svolgere attività di formazione, sia in Italia che all'Estero, per operatori socio-sanitari, socio-culturali e volontari direttamente connessa e strumentale alle finalità istituzionali attraverso l'organizzazione di corsi di formazione intensiva nel campo della chirurgia e di tutte le altre branche specialistiche, seminari, convegni, congressi, dibattiti e produrre materiale informativo, didattico ed educativo;

-svolgere attività di tutela della salute con riferimento alle problematiche d'inquinamento ambientale, promozione della tutela dell'ambiente con particolare riferimento al monitoraggio dei possibili fattori di rischio ed al contrasto degli stessi nell'interazione con la salute dei minori;

- intraprendere qualsiasi operazione in Italia e all'estero che sia ritenuta necessaria al perseguimento dello scopo sociale;
- promuovere la raccolta di fondi per mezzo di donazioni, lasciti, sottoscrizioni, finanziamenti o attraverso qualsiasi altro mezzo;
- promuovere e organizzare campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta di fondi da destinare al perseguimento dello scopo istituzionale;
- negoziare, concludere e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche a tal fine di perseguire o contribuire alla realizzazione dei suoi scopi;
- scrivere, stampare, pubblicare, emettere e far circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, manifesto e usare qualsiasi altro mezzo di informazione;
- fornire agli operatori internazionali impegnati in missioni all'estero opportunità di sviluppo professionale, favorendo l'acquisizione e la trasmissione di specifiche competenze e conoscenze sia attraverso la pratica quotidiana diretta, sia nella responsabilità di coordinamento delle attività sanitarie, sia nella formazione del personale locale;
- provvedere alla selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile;
- svolgere attività relative alla formazione e alla realizzazione di progetti di clown-terapia;
- coordinare, promuovere, sviluppare e sostenere l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio - con particolare attenzione nei confronti delle Organizzazioni non Governative riconosciute - fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza, e ove ritenuto opportuno, anche economica nonché operando in un rapporto sinergico appositamente regolamentato da apposite convenzioni e indirizzato al raggiungimento delle comuni finalità istituzionali;
- istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca in modo da essere un punto di incontro e di riferimento per tutti gli addetti ai lavori in Italia e all'estero;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi

dell'Associazione.

Articolo 3 - Sede

3.1 L'Associazione ha sede in Roma.

3.2 Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative o amministrative, dipendenze o sedi periferiche anche altrove, sia in Italia che all'Estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali sedi e dipendenze utilizzeranno lo stesso nome "EMERGENZA SORRISI: DOCTORS FOR SMILING CHILDREN" ONLUS seguito dall'indicazione della località delle sedi.

Articolo 4 - Durata

4.1 L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 5 - Organi dell'Associazione

5.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 6 - Soci dell'Associazione

6.1 Possono essere soci coloro che, persone fisiche e persone giuridiche, associazioni, enti privati e pubblici, condividendo gli scopi dell'Associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione .

6.2 L'associazione ha la facoltà di nominare soci onorari tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti ed azioni di rilevante significato rispetto ai fini istituzionali dell'Associazione.

6.3 I soci si suddividono in due categorie:

- soci fondatori
- soci ordinari

6.4 L'ammissione dei soci ordinari è disposta con delibera discrezionale del Consiglio

Direttivo.

6.5 I soci possono prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera a favore delle iniziative promosse ed organizzate dall'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

6.6 L'Associazione terrà un registro dei Soci, divisi per categoria; terrà inoltre un registro di quei Soci che si dichiarino disposti a prestare la propria opera, volontaria e gratuita, a favore delle iniziative promosse e organizzate dall'Associazione.

6.7 I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, esclusione e per causa di morte.

6.8 Può essere escluso il socio:

- che svolga attività in contrasto con quelle dell'associazione;
- che non osservi lo statuto dell'Associazione e le deliberazioni dei suoi organi;
- che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione;
- con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti a seguito di una discussione inserita d'ufficio all'ordine del giorno dal Presidente, conseguentemente alla mancata partecipazione del socio all'Assemblea per due volte consecutive senza giustificato motivo;

6.9 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di sette giorni per eventuali controdeduzioni.

6.10 Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 7 - Patrimonio ed Entrate

7.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- i proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi, ivi comprese le raccolte di fondi effettuate anche in occasione di iniziative di sensibilizzazione nazionali o locali;
- i contributi liberi offerti tanto da Soci quanto da terzi;

-i contributi e i finanziamenti stanziati con tale destinazione da enti pubblici e privati.

Articolo 8 - Assemblea dei Soci

L'assemblea è organo deliberante e sovrano dell'Associazione, di essa fanno parte tutti gli associati dei quali essa rappresenta l'universalità.

8.1 Alle Assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, hanno diritto di intervento e di voto tutti i soci Fondatori ed i soci ordinari.

8.2 Ogni Socio, quale sia la categoria cui appartenga, ha diritto ad un solo voto.

8.3 Ogni Socio potrà rappresentare, per delega scritta, non più di 4 soci.

8.4 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

8.5 L'Assemblea ordinaria:

- delibera sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva la relazione sull'andamento della gestione e il Bilancio, presentati dal Consiglio Direttivo e corredati dalla relazione dei Revisori dei Conti;
- nomina il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti;
- nomina, ove necessario, la Società di Revisione incaricata del controllo della contabilità e del Bilancio sociale;
- delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o riservati alla sua competenza dal presente Statuto.

8.6 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

8.7 Per la validità delle Assemblee, ordinarie o straordinarie, in prima convocazione è necessaria la presenza di più della metà dei Soci. L'Assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità con il seguente Statuto, vincolano tutti gli associati compresi gli assenti e i dissenzienti.

8.8 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti,

salvo che per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

8.9 Le Assemblee sono convocate dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza (che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione) e l'elenco delle materie da trattare da affiggere presso la sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, inoltre la convocazione può avvenire anche a mezzo di strumenti telematici. In caso d'urgenza la convocazione può essere inviata via fax o telegramma o a mezzo di strumenti telematici (che prevedano l'accertamento dell'effettiva ricezione) almeno 3 giorni prima della riunione. L'assemblea può essere tenuta anche in più luoghi, tele e/o video collegati tra loro, in ciascuno dei quali potranno recarsi i partecipanti alla riunione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) che il Presidente e il Segretario dell'assemblea si trovino nel medesimo luogo nel quale sarà redatto il verbale e nel quale si considererà a tale fine tenuta la riunione; b) che i sistemi di collegamento tra i diversi luoghi consentano di accertare l'identità degli intervenuti; c) consentano a tutti i partecipanti di intervenire nella discussione in tempo reale, e permettano a tutti i partecipanti di trasmettere e ricevere documenti;

8.10 Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano in età, ovvero, in assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, dall'altro Consigliere o da un altro Socio prescelto dall'Assemblea.

8.11 Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'Assemblea.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è composto di tre membri, scelti tra i soci, per un periodo di tre esercizi, fino all'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio di carica, rieleggibili.

9.2 Al momento della scelta dei componenti del Consiglio Direttivo, i soci eleggono il Presidente del Consiglio Direttivo.

9.3 I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea tra i Soci dotati di

specifica professionalità ed esperienza, idonee a:

- adiuvarne il Presidente nello sviluppo dell'attività scientifica in ambito accademico nazionale e internazionale, e nella gestione dei rapporti con le società scientifiche nazionali ed internazionali;
- supportare il Presidente nell'attività di comunicazione e di promozione mediatica, finalizzata ad incrementare il numero dei sostenitori di Emergenza Sorrisi e le campagne di raccolta fondi;
- supportare il Presidente nei rapporti con realtà economiche imprenditoriali ed industriali, finalizzati all'ottenimento di finanziamenti e sponsorizzazioni.

9.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione, sino alla successiva Assemblea dei Soci; la scadenza del relativo mandato coinciderà con la scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Articolo 10 - Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge e allo Statuto, e salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione. In via esemplificativa e non tassativa il Consiglio Direttivo ha il potere di accettare donazioni, liberalità, lasciti, richiedere e incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni in banca, richiedere finanziamenti, concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro, stipulare in ispecie contratti di locazione e di affitto, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili e immobili, stipulare convenzioni e contratti con Enti Pubblici o Privati e con singoli individui.

Il consiglio Direttivo ha altresì le seguenti responsabilità:

- Definisce la missione dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea;
- Imposta e approva le principali politiche e i programmi dell'Associazione in coerenza con la missione;
- Assicura un'efficace direzione strategica dell'Associazione;
- Garantisce la trasparenza, l'integrità legale, etica e finanziaria dell'Associazione,
- Promuove le attività dell'Associazione al fine di garantire un ampio riconoscimento e

supporto da parte dell'opinione pubblica;

- cura la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- promuove l'assunzione in generale di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione che non sia per legge o per statuto demandato all'Assemblea,
- sovrintende alla gestione straordinaria, approva il progetto di Bilancio e lo presenta, per l'approvazione, all'Assemblea dei Soci.

Articolo 11 - Riunioni del Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce durante l'anno per avere relazione dal Presidente del suo operato, ed in particolare per approvare il progetto di Bilancio dell'esercizio e la relativa relazione.

11.2 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia la prova di ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno tre giorni prima dell'adunanza.

11.3 Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno due Consiglieri.

11.4 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

11.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

11.6 Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Presidente e del segretario nominato di volta in volta anche al di fuori dei componenti del Consiglio.

Articolo 12 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente è nominato dai Soci all'atto della individuazione dei componenti del Consiglio Direttivo.

Presidente ha la durata di tre anni, e la carica è rieleggibile senza limiti temporali.

Al Presidente è conferito il potere di eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo e di

adottare tutti i provvedimenti ordinari urgenti di competenza del Consiglio Direttivo stesso, allo scopo di garantire l'ordinario funzionamento dell'Associazione, salva, alla prima seduta utile, la ratifica dei provvedimenti.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente.

Al Presidente spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, nessuno escluso.

La gestione straordinaria dell'Associazione spetta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti ai Consiglieri, con conferimento della relativa rappresentanza legale.

Articolo 13 - Comitati territoriali

Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di Comitati sul territorio previa determinazione della relativa disciplina .

Articolo 14 - Comitato Tecnico-Scientifico

14.1 Il Consiglio Direttivo può nominare, un Comitato Tecnico-Scientifico composto da un massimo di 18 membri, che è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

14.2 I membri del Comitato Tecnico-Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 15 - Erogazione dei fondi

15.1 Il Consiglio Direttivo, esaminate le proposte del Presidente, delibera circa l'eventuale attribuzione di fondi nell'ambito dello scopo sociale di cui all'articolo 2.

15.2 In ogni caso il Consiglio Direttivo non è autorizzato a concedere garanzie di versamenti futuri, mentre può deliberare versamenti rateali da devolversi anche in più esercizi alla condizione che le somme promesse vengano accantonate all'atto della deliberazione in un fondo appositamente costituito.

15.3 Il Consiglio Direttivo deve chiedere, all'atto dell'erogazione dei fondi, che il beneficiario ne presenti il rendiconto.

Articolo 16 - Organo di controllo

16.1 L'organo di controllo, ove nominato, è monocratico o collegiale ed è costituito da uno o più soggetti aventi i requisiti di legge. Svolge le funzioni previste dall'articolo 2403 e seguenti

del Codice Civile. Allo stesso è affidata la revisione legale dei conti.

16.2 L'attività di revisione può essere affidata ad una società di revisione o a persona fisica diversa dall'organo di controllo.

16.3 Il revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile, e non è revocabile se non per giusta causa. Gli associati determinano l'eventuale compenso per i componenti dell'organo di controllo.

Articolo 17 - Bilancio

17.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del Bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale dei proventi ed oneri, dalla nota integrativa e da quant'altro previsto dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti. Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno. Il presidente provvede alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo che dovrà avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.

17.3 La contabilità ed il Bilancio d'esercizio possono essere sottoposti al controllo di una Società di Revisione, nominata dall'Assemblea.

Articolo 18 - Avanzi di gestione

18.1 Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio saranno destinati, negli esercizi successivi, agli scopi istituzionali.

18.2 È in ogni caso vietato distribuire utili, avanzi di gestione, riserve o capitale ai soci o ad altri soggetti partecipanti all'attività dell'Associazione.

Articolo 19 - Scioglimento dell'Associazione

19.1 - In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo risultante dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, sarà devoluto per gli scopi dell'Associazione o scopi affini, secondo le decisioni dell'Assemblea che delibera lo scioglimento, a enti od organismi con qualifica di ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge

23 dicembre 1996, n. 662.

19.2 - I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento, come richiesto dall'art.28 comma 4 lettere b) e c) della legge n.49/87.

F.to ABENAVOLI Fabio Massimo

F.to Ludovico Perna Notaio.

“Certificazione di conformità di documento informatico a documento cartaceo

(art. 22, comma 1, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 aggiornato al D.L.vo n. 235 del 2010)

Certifico io sottoscritto, Ludovico Perna notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia, con lo studio alla via Vincenzo Bellini n. 14, che il presente documento informatico, destinato alla trasmissione alle parti del medesimo, è conforme all'atto formato su supporto analogico e da me notaio conservato al numero n. 17577 di raccolta. Imposta di bollo assolta in modo Virtuale ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante MUI.

Roma li 27 aprile 2018.